

## DELIBERAZIONE N. 18 DEL 28 AGOSTO 2024

Oggetto: Approvazione del Piano dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI relativo al terzo quadrimestre 2024.

### IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 28 agosto 2024;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI il comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), il comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e la lettera o) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM));

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia);

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

### DELIBERA

1. di dichiarare ammissibili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico (giusta deliberazione del Co.re.com. Marche n. 34 del 21 dicembre 2023), le domande dei soggetti indicati nella tabella che, allegata a questa deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il "Piano dei programmi dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI relativo al terzo quadrimestre 2024" che, allegato a questa deliberazione sotto la lettera B), ne costituisce parte integrante e sostanziale;



3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere ogni adempimento conseguente a questa deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
del Co.re.com. Marche

Cinzia Gucci

Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

Il dirigente  
del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di  
garanzia"

Maria Rosa Zampa

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva). Articolo 6;
- legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). Articolo 7, comma 1;
- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Articolo 1, comma 13;
- legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.);
- deliberazione del Co.re.com. Marche n. 34 del 21 dicembre 2023 (Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico. Modifica della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 del 5 luglio 2017);
- deliberazione del Co.re.com Marche n. 4 dell'1 febbraio 2024 (Qualificazione dei prodotti audiovisivi oggetto dei programmi dell'accesso di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva));
- determinazione a verbale del Co.re.com. Marche n. 157/63/2024.

### Motivazione

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Con riferimento ai suddetti programmi dell'accesso il comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) attribuisce la competenza a regolarli in sede regionale agli allora attivi Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, le cui competenze sono poi state attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Per quanto di specifico interesse il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (di seguito Co.re.com.) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie anche ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera o) della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 istitutiva.

Il necessario Regolamento che disciplina l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico anche c.d. sede regionale RAI (di seguito "Regolamento"), è stato approvato dal Co.re.com. da ultimo con deliberazione n. 34 del 21 dicembre 2023.

Nel rispetto delle disposizioni in esso contenute:

- il Co.re.com. è tenuto ad esaminare le domande di accesso e decidere sulla loro ammissibilità nonché ad approvare, nel mese precedente a quello di ogni quadrimestre dell'anno solare, sulla base delle domande pervenute e risultate ammissibili, il Piano dell'accesso alle trasmissioni della RAI (articolo 2, comma 6 e articolo 3, comma 2 del Regolamento);
- il Piano deve contenere: l'individuazione dei soggetti ammessi all'accesso, la ripartizione tra i soggetti ammessi degli spazi radiofonici e televisivi messi a disposizione dalla sede regionale RAI, sulla base del relativo Protocollo d'Intesa tra il Co.re.com. e la sede regionale RAI nonché l'individuazione dei soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI per la realizzazione del programma (articolo 3, comma 3 del Regolamento).

Il relativo "Protocollo d'intesa tra il Co.re.com. Marche e RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. sede regionale per le Marche" ancora vigente è quello sottoscritto definitivamente il 14 novembre 2017; l'articolo 4 dello stesso prevede che per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi: RAITRE il sabato dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e RADIOUNO in modulazione di frequenza il sabato dalle ore 23,30 alle ore 23,50, salvo variazioni in relazione alle proprie prioritarie ed insindacabili esigenze di programmazione e di palinsesto comunicate entro un congruo termine prima della data di trasmissione/messa in onda.

Nel termine e con le modalità previste dal Regolamento al Co.re.com. sono pervenute complessivamente numero 11 (undici) domande di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico da parte dei soggetti collettivi organizzati di cui all'articolo 6 della legge 103/1975 e specificatamente: 6 istanze per l'accesso televisivo e 5 istanze per l'accesso radiofonico.

Tutte le 11 (undici) suddette domande sono ammissibili ai sensi del su citato articolo 2 del Regolamento.

Nello specifico si evidenzia che delle 5 (cinque) istanze di accesso radiofonico pervenute:

- 4 (quattro) sono state presentate da soggetti collettivi che svolgono la propria attività con valenza locale e/o regionale. In particolare, la CNA Marche ha presentato un programma dal titolo "Campagna CNA Marche contro le truffe agli anziani"; la CISL Marche ha presentato un programma dal titolo "Il lavoro nelle Marche: priorità alla tutela dei diritti e al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori"; la Confartigianato Marche ha presentato un programma dal titolo "L'eccellenza del "Made in Marche"" e la UIL Marche ha presentato un programma dal titolo "Fannullone a chi? Storie di giovani e precariato testimonianze di giovani e attività sindacale". Pertanto per queste vale il criterio di priorità indicato alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento;
- 1 (una) è stata presentata dall'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy dal titolo "La normativa privacy applicata al whistleblowing" e per questa si applica il

criterio di priorità dell'ordine cronologico di presentazione della domanda indicato alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento;

- 3 (tre) contengono la richiesta di collaborazione tecnica gratuita da parte della sede regionale RAI per soddisfare esigenze minime di base della registrazione del programma e più precisamente quella presentata dalla CNA Marche dal titolo "Campagna CNA Marche contro le truffe agli anziani", quella presentata dalla CISL Marche dal titolo "Il lavoro nelle Marche: priorità alla tutela dei diritti e al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori", nonché quella presentata dalla UIL Marche dal titolo "Fannullone a chi? Storie di giovani e precariato testimonianze di giovani e attività sindacale" per le quali oltre al criterio di priorità indicato alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento si applica, in subordine, anche il criterio dell'ordine cronologico di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento.

- 2 (due), e precisamente quella presentata dalla Confartigianato Imprese Marche dal titolo "L'eccellenza del "Made in Marche"" e dall'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy dal titolo "La normativa privacy applicata al whistleblowing", riguardano programmi realizzati con mezzi propri per cui, rispetto a queste due, opera il criterio di priorità indicato alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento.

Invece, delle 6 (sei) istanze di accesso televisivo pervenute:

- 4 (quattro) sono state presentate da soggetti collettivi che svolgono la propria attività con valore locale e/o regionale (CNA Marche, CISL Marche, Confartigianato Marche e UIL Marche) e, inoltre, riguardano programmi realizzati con mezzi propri per cui per queste operano entrambi i criteri di priorità su richiamati (lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento);

- 1 (una) è stata presentata da soggetto collettivo che svolge la propria attività a livello nazionale e cioè dall'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy dal titolo "La normativa privacy applicata al whistleblowing" che riguarda un programma realizzato con mezzi propri e, quindi, per questa opera il solo criterio di priorità indicato alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento;

-1 (una) è stata presentata da altro soggetto collettivo che svolge la propria attività con valore nazionale e cioè dall'AI SLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica che riguarda un programma dal titolo "La Giornata Nazionale SLA", la quale ha richiesto la collaborazione tecnica gratuita della sede regionale RAI e per la quale opera il solo criterio dell'ordine cronologico di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento.

Nella seduta n. 63 del 28 agosto 2024 il Co.re.com., con determinazione a verbale n. 157/63/2024 a conclusione dell'esame di tutte le domande pervenute, nel rispetto dei criteri fissati nel Regolamento, ha deciso all'unanimità di: a) dichiarare ammissibili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, le domande dei soggetti indicati di cui all'allegato A); b) approvare il "Piano dei programmi dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI relativo al secondo quadrimestre 2024" di cui all'allegato B); c) demandare ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" l'immediata redazione della relativa deliberazione e dare loro mandato di porre in essere ogni adempimento conseguente alla stessa.

Da questa deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio, è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
**Sabrina Strazzi**

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

### **PARERE DEL DIRIGENTE**

#### **DEL SERVIZIO "SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA"**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente  
**Maria Rosa Zampa**

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993



Questa deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 4 pagine di allegati.

Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Simone Pigliapoco

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

**ALLEGATI:**

- A) Domande ammissibili
- B) Piano dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI relativo al terzo quadrimestre 2024.